



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Investire una persona senza accorgersene: conseguenze

Autore: Redazione | 02/01/2019



***Conseguenze se si investe qualcuno anche fuori dalle strisce pedonali: l'automobilista ha sempre torto?***

Di certo, chi investe un pedone o anche lo sfiora facendolo cadere a terra, passerà dei momenti non piacevoli. Al di là del normale senso di colpa che potrebbe

attraversare anche chi non ha alcuna responsabilità, le **conseguenze dell'investire una persona senza accorgersene** sono, sotto un profilo legale, tutt'altro che leggere. Qui, difatti, le norme del codice della strada si integrano con il codice penale e alle regole sulla responsabilità amministrativa prevista per gli incidenti stradali (che possono tutt'al più implicare una "multa") si aggiungono quelle sull'omicidio stradale o sulle lesioni colpose. Attenzione dunque: guidare con prudenza, senza distogliere gli occhi dalla strada e senza lasciarsi distrarre dal cellulare, può salvare non solo il pedone.

Una recente sentenza della Cassazione **[1]** ha ricordato quando il motociclista o l'automobilista sono responsabili per l'investimento di un pedone che attraversa la strada. Normale chiedersi in tali casi: la colpa è sempre del conducente? Affatto. Tuttavia è certo più difficile, per quest'ultimo, dimostrare di essere stato diligente e di non aver potuto evitare l'impatto. È per noi la scusa per ricordare, ancora una volta, quali sono le conseguenze dell'investire una persona senza accorgersene, sia che questa attraversasse sulle strisce pedonali che su un tratto di strada qualsiasi, magari al buio e senza guardare a destra e sinistra.

## **Il conducente è sempre responsabile per l'investimento del pedone?**

La Corte ricorda che, nel caso di investimento di un pedone che attraversa la strada, la responsabilità del conducente è esclusa solo quando questi si trovi nella oggettiva impossibilità di notare il pedone stesso, così da non poterne osservare tempestivamente i movimenti. In buona sostanza, il pedone deve essersi frapposto, in mezzo alla strada, in modo **rapido, inatteso e imprevedibile**. Sono proprio questi i tre aggettivi usati dalla Cassazione nella pronuncia in commento. Cerchiamo di capire cosa stanno a significare.

«Rapido» e «inatteso» sono tra loro complementari ma non necessariamente legati: un movimento può essere rapido ma non inatteso. Si pensi a dei bambini piccoli che giocano a rincorrersi sul marciapiede: il conducente che li vede può ben prefigurarsi che la loro inesperienza potrebbe spingerli in mezzo alla strada; pertanto deve rallentare in modo tale da poter anticipare qualsiasi movimento rapido e improvviso. È rapido e inatteso invece il comportamento di uno sportivo che sta facendo corsa e, comparso all'improvviso da dietro i cespugli, attraversa la strada. O quello di chi, in una strada a scorrimento rapido, attraversa di notte,

fuori dalle strisce e in un tratto ove l'illuminazione è carente.

Ciò che è «inatteso» è anche «imprevedibile». È prevedibile che, in un orario di punta o in una zona di traffico pedonale (si pensi a una via ove è frequente lo shopping), la gente presente sul marciapiede attraversi sul più bello; quindi l'automobilista deve prestare maggiore "attenzione". Attenzione che quindi va sempre valutata in base alle circostanze concrete: non si può chiedere lo stesso livello di allerta a chi guida una macchina su una strada nel centro città e su una in periferia, così come non è necessario andare ad "andatura umana" in una strada urbana principale, mentre è obbligatorio in presenza di scuole, parchi o centri abitati. L'automobilista deve porsi sempre nelle condizioni di poter evitare lo scontro con il pedone, adeguando la propria andatura alle condizioni della strada e del traffico.

Anche se non lo dice espressamente la Corte richiede anche un ulteriore elemento per salvare il conducente dalla responsabilità: l'**inevitabilità** dell'impatto. Questo significa che se il pedone **attraversa fuori dalle strisce pedonali**, il conducente è ugualmente colpevole se poteva evitare di investirlo. L'obbligo di attraversare sulle strisce zebraate infatti non è condizione per chiedere il risarcimento del danno in caso di investimento. Anche **chi non ha rispettato il codice della strada**, difatti, deve essere risarcito se si dimostra che lo scontro era evitabile. A riguardo, la giurisprudenza ha sempre chiarito che chi guida un'auto o una moto deve porsi nelle condizioni di prevedere eventuali violazioni al codice della strada da parte di terzi, pedoni compresi.

## **Investimento di pedone: a chi spetta dimostrare di non avere colpa?**

Spetta all'automobilista l'onere di dimostrare che il pedone ha posto un comportamento non solo imprudente, ma anche rapido, inatteso e imprevedibile, e che pertanto l'investimento era inevitabile. In assenza di tale prova, la responsabilità si presume a carico di chi guida il veicolo a motore. E ciò per via della pericolosità del mezzo utilizzato che, in quanto tale, obbliga ogni conducente a farsi garante dell'altrui incolumità, a ispezionare con la massima diligenza la strada e le adiacenze al fine di evitare incidenti. Insomma, chi guida deve stare più attento di chi attraversa la strada.

# Conseguenze per l'investimento di una persona

Veniamo ora alle **conseguenze legali per chi investe una persona**. Le sanzioni variano non tanto a seconda dell'imprudenza dell'automobilista quanto delle lesioni prodotte al pedone. Tanto più questi si è fatto male, tanto più gravi sono le pene per il conducente e variano dal reato di **omicidio stradale** a quello di **lesioni personali stradali**.

## Omicidio stradale

Come dice la parola stessa, il reato di omicidio stradale **[1]** scatta solo se il pedone investito perde la vita. La **pena** è la seguente:

- di base: la reclusione da 2 a 7 anni;
- sotto effetto di droghe: reclusione da 8 a 12 anni con obbligo di arresto in flagrante;
- in stato di ebbrezza con un volume di alcol nel sangue superiore a 1,5 grammi: reclusione da 8 a 12 anni con obbligo di arresto in flagrante;
- in stato di ebbrezza con un volume di alcol nel sangue tra 0,9 g/l e 1,5 grammi: reclusione da 5 a 10 anni con possibilità di arresto in flagrante;
- senza patente di guida o con patente revocata: reclusione da 4 a 14 anni;
- pena aumentata da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a cinque anni: se il conducente, dopo l'omicidio stradale, si dà alla fuga.

In caso di omicidio stradale è poi prevista la **revoca della patente** (anche nel caso di condanna o patteggiamento con la condizionale). Nel caso in cui l'incidente provochi lesioni con una **prognosi superiore a 40 giorni** si può procedere d'ufficio contro il responsabile del sinistro.

In attesa del giudizio c'è la sospensione provvisoria della patente, che ha una durata iniziale di 5 anni ma può essere estesa fino a 10.

## Lesioni personali stradali gravi o gravissime

In questo caso, il reato scatta **[3]** se il pedone non perde la vita ma riporta ferite gravi o gravissime. La **pena** è la seguente:

- **lesioni gravi** di base (ossia con **prognosi fino a 40 giorni**): reclusione da 3 mesi a 1 anno;
- **lesioni gravissime** di base (ossia con **prognosi superiore a 40 giorni**): reclusione da 1 anno a 3 anni;
- in caso di lesioni gravi se il conducente è sotto l'effetto di alcol o droghe: reclusione da 3 a 5 anni;
- in caso di lesioni gravissime se il conducente è sotto l'effetto di alcol o droghe: reclusione da 4 a 7 anni;
- pena aumentata da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a tre anni: se il conducente, dopo l'investimento, si dà alla fuga.

## Note

**[1]** Cass. sent. n. 57353/18 del 19.12.2018. **[2]** Art. 589-bis cod. pen. **[3]** Art. 590-bis cod. pen.

## Sentenza

**Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 ottobre - 19 dicembre 2018, n. 57353** Presidente Piccialli – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma la quale riconosceva la responsabilità di G.G. , alla guida di motoveicolo, per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della disciplina della circolazione stradale, per avere investito L.S. , che era intento all'attraversamento della sede stradale in Via (omissis) in prossimità di accesso ad ospedale (omissis), da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo, provocandogli lesioni personali da cui era conseguita la morte. 2. Il giudice di appello evidenziava che sulla base degli accertamenti acquisiti agli atti e dell'esame testimoniale del figlio della persona offesa il mancato tempestivo avvistamento del pedone, intento nell'attraversamento della sede stradale era senz'altro attribuibile a colpa del conducente, a prescindere dall'inosservanza da parte del pedone dell'obbligo di avvalersi degli appositi passaggi pedonali, trattandosi di operazione agevolmente percepibile in quanto realizzata su strada rettilinea, adeguatamente illuminata, in prossimità di nosocomio, tenuto altresì conto che il pedone era prevenuto all'impatto dopo aver percorso oltre metà della sede stradale, impiegando un tempo di alcuni secondi, da ritenersi assolutamente sufficiente per consentire al conducente del veicolo una adeguata perlustrazione della strada e per predisporre una manovra di emergenza, così da potersi ritenere che la condotta del pedone non era né eccezionale né imprevedibile, anche perché non era risultato dimostrato che il pedone avesse accelerato il passo in prossimità dell'incrocio con il motoveicolo. 3. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa

del G. affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale deduceva violazione di legge anche processuale nella valutazione della prova della colpa del prevenuto.

Considerato in diritto 1. Ritiene il collegio che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto teso ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, laddove le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. 2. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità in quanto il giudice territoriale ha rappresentato, in termini del tutto coerenti con le risultanze processuali che, la condotta di guida del G. era certamente improntata a distrazione e mancata perlustrazione della sede stradale, atteso che la presenza del pedone era agevolmente percepibile da un attento utente della strada, sia in ragione della lunghezza dell'attraversamento pedonale (oltre dieci metri la lunghezza complessiva della carreggiata), sia del fatto che il pedone aveva intrapreso l'attraversamento con largo anticipo (alcuni secondi) rispetto all'istante della collisione, dopo avere percorso circa i due terzi dell'attraversamento, sia del fatto che il G. , nonostante una andatura non eccessiva, aveva ommesso del tutto di apprestare qualsivoglia manovra di salvataggio, sia infine in ragione del fatto che il teste oculare, figlio della persona offesa, aveva escluso che il padre, ottantenne, si fosse avventurato in un attraversamento incauto o repentino. 2. Sotto questo profilo pertanto il giudice di appello ha svolto buon governo delle risultanze processuali escludendo la ricorrenza di elementi eccezionali perturbatori che potessero avere precluso all'imputato la possibilità di percepire la presenza della persona offesa intento nell'attraversamento pedonale, laddove la giurisprudenza del S.C. esclude la responsabilità del conducente, in ipotesi di investimento del pedone che attraversi la sede stradale, solo allorquando lo stesso si trovi nella oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile (sez. IV, 2.7.2013 n. 33207, Corigliano, Rv. 255995; 16.4.2008 n. 20027). In particolare in ipotesi assolutamente sovrapponibile alla presente è stato affermato dalla Suprema Corte che per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevedibile e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un

motociclista per l'investimento di un anziano pedone i cui movimenti erano agevolmente avvistabili sez. IV, 20.2.2013, Calarco, Rv. 255288). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila Euro in favore della cassa delle ammende.